Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Di	parti	mont	0 /	۱mm	inic	trat	tivo
ווט	partii	mem	U F	4111111	ши	ua	LIVU

Servizio Acquisti di Area Vasta Settore

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA DIGITALMENTE

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA DI MEDICINALI EXTRA PRONTUARIO REGIONALE, DIETETICI E PARAFARMACI PER ACQUISTI URGENTI PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, L'AZIENDA USL DI IMOLA, L'AZIENDA USL DI FERRARA E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA – LOTTO UNICO

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO BIENNALE € 578.760,00 IVA esclusa

Allegato Clausole Vessatorie



INDICE		
Art. 1)	Oggetto della gara	3
Art. 2)	Durata della fornitura	3
Art. 3)	Quantitativi	3
Art. 4)	Conformità dei prodotti	3
Art. 5)	Prezzi	4
Art. 6)	Periodo di prova	4
Art. 7)	Modalità specifiche di ordini e consegne	4
Art. 8)	Consegne	7
Art. 9)	Obblighi dell'aggiudicatario	7
Art. 10)	Confezionamento	8
Art. 11)	Resi per merci non conformi	8
Art. 12)	Acquisto in danno	9
Art. 13)	Controlli	9
Art. 14)	Obbligo di riservatezza dei dati	9
Art. 15)	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	10
Art. 16)	Penalità	10
Art. 17)	Risoluzione del contratto	11
Art. 18)	Responsabilità	12
Art. 19)	Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto	12
Art. 20)	Clausola di revisione prezzi	16
Art. 21)	Subappalto	16
Art. 22)	Divieto di cessione del contratto e dei crediti	17
Art. 23)	Recesso dal contratto	17
Art. 24)	Clausola Whistleblowing	18
Art. 25)	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	18
Art. 26)	Controversie e Foro competente	20



Sezione I - Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura ha per oggetto la fornitura di medicinali extra prontuario regionale, prodotti dietetici e parafarmaci per acquisti urgenti per l'Azienda Usl di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Azienda Usl di Imola, l'Azienda Usl di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – lotto unico per un importo massimo biennale di € 578.760,00 IVA esclusa e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

La fornitura prevede un lotto unico per acquisto in urgenza di:

- Specialità medicinali in confezione al pubblico
- Prodotti parafarmaceutici e galenici in confezione al pubblico
- Prodotti dietetici ed integratori
- Alimenti per l'infanzia (primi latti liquidi e in polvere)

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto avrà durata biennale a far data dall'aggiudicazione definitiva dell'Azienda Sanitaria Capofila, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.

L' Azienda USL di Bologna, per conto delle Aziende Sanitarie interessate, si riserva la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando questa Azienda U.S.L. non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Durante il periodo contrattuale l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip;

Art.3) Quantitativi

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo biennale del contratto.

I fabbisogni indicati nella documentazione di gara, devono intendersi come puramente indicativi e non impegnativi, trattandosi di acquisti effettuati estemporaneamente e con carattere di urgenza sulla base di prescrizioni specialistiche a pazienti territoriali affetti da patologie croniche e Malattie Rare, a pazienti adulti critici in regime di ricovero, a pazienti neonatali/pediatrici in regime di ricovero.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.4) Conformità dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio in Italia.

In particolare, i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. ultima edizione e relativi aggiornamenti, nonché a tutte le



disposizioni di legge attuali e a quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Art.5) Prezzi

I prezzi s'intendono comprensivi di imballo, trasporto, scarico a terra e consegna presso i Magazzini di Farmacia delle Aziende Sanitarie richiedenti o presso altri eventuali indirizzi nell'ambito delle Aziende Sanitarie comunicati alla ditta al momento della richiesta del prodotto, e di ogni altra spesa accessoria IVA esclusa.

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati:

Art.7) Modalità specifiche di ordini e consegne

- 1) Effettuazione degli ordini:
 - I preordini potranno essere effettuati da parte delle Aziende Sanitarie afferenti nelle modalità seguenti:
 - online, tramite piattaforma elettronica messa a disposizione da parte del Fornitore, che consenta la visualizzazione immediata della disponibilità del prodotto;
 - ordine telefonico a recapito attivo dal lunedì al venerdì orario continuato 8-18 e il sabato ore 8-14;
 - via e-mail;

I preordini verranno emessi a copertura ed inviati tramite ordine NSO. Gli ordini potranno essere effettuati anche direttamente tramite NSO

- 2) Piattaforma per consultazione on line e contatto
 - il fornitore dovrà mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie afferenti una piattaforma per consultazione online con possibilità di ricerca e ordine dei prodotti sia del canale ospedaliero che del canale al pubblico mediante, almeno:
 - AIC/codice parafarmaco/codice Minsan
 - Principio attivo
 - Codice ministeriale EAN
 - Piattaforma online: possibilità di ricerca tramite ATC
 - Piattaforma online: possibilità di ricerca tramite codice attribuito dal produttore che consenta la visualizzazione immediata della disponibilità del prodotto.



Le funzionalità del portale devono essere le stesse per tutte le Aziende Sanitarie e ogni implementazione avvenuta durante l'esecuzione del contratto, anche se richiesta da una singola Azienda Sanitaria, deve essere estesa a tutte le altre Aziende Sanitarie e comunicata ufficialmente.

In caso di mancata disponibilità o prodotto non gestito il fornitore deve garantire comunque la fornitura a proprio carico. entro tempistiche concordate caso per caso e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.

Il fornitore deve comunicare un indirizzo email dedicato al quale inoltrare richiesta di prodotti non presenti nel portale o momentaneamente non disponibili per i quali si richiede l'approvvigionamento.

3) Tempistiche ordini e consegne:

per **AUSL BO** (Farmacia Centralizzata Ospedale Maggiore e Sottomagazzini afferenti):

- Per ordini entro le ore 14,00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la consegna dovrà avvenire entro le ore 9,30 del giorno successivo all'ordine dal lunedì al sabato.
- In caso di richieste urgenti (dichiarate tali tramite pre-ordine/contatto telefonico), i prodotti dovranno essere allestiti entro 2 ore dall'ordine telefonico e resi disponibili per il ritiro a carico della AUSL nella fascia oraria 8 – 16 dal lunedì al venerdì e 8 – 12 il sabato.

per **AOU BO** (Farmacia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola Malpighi):

• Effettuazione degli ordini entro le ore 9:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con consegna presso Interporto a cura dell'aggiudicatario entro le ore 12,30 nella stessa giornata in cui è stato inviato l'ordinativo di fornitura.

per AUSL IMOLA(Magazzino Farmacia):

- effettuazione degli ordini entro le ore 14dal lunedì al venerdì
- la consegna dovrà avvenire entro le ore 9,30 del giorno successivo all'ordine dal lunedì al sabato

per ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

- effettuazione degli ordini entro le 11:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e consegna entro le 15:00 dello stesso giorno
- effettuazione degli ordini entro le 15:30 dal lunedì al venerdì e consegna entro le 9:30 del giorno successivo dal lunedì al sabato.
- Nella giornata di sabato per l'evasione delle richieste urgenti (dichiarate tali tramite pre-ordine/contatto telefonico/mail), i prodotti dovranno essere allestiti entro 2 ore dall'ordine telefonico e resi disponibili per il ritiro/consegna nella fascia 10–12

per AUSL DI FERRARA:

Farmacia Cittadella S.Rocco

Orario invio Ordini/modalità di invio: dal lunedì al venerdì entro le 14:00. Modalità invio: tramite portale online



Orari di consegna: entro le ore 9:00 del giorno successivo all'ordine, dal lunedì al sabato.

Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 14:00 del venerdì devono essere consegnati entro le ore 9:00 del sabato

Ordini del sabato: i prodotti ordinati entro le ore 14:00 del sabato devono essere consegnati entro le ore 9:00 del lunedì successivo.

Farmacia Cento

<u>Orario invio Ordini/modalità di invio:</u> dal lunedì al venerdì entro le 14:00. Modalità invio tramite portale online

Orari di consegna: orario di consegna entro le ore 9:00 del giorno successivo all'ordine, dal lunedì al venerdì.

Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 14:00 del venerdì devono essere consegnati entro le ore 9:00 del lunedì successivo.

• Farmacia Copparo

Orario invio Ordini/modalità di invio: dal Lunedì al Venerdì entro le 14:00. Modalità invio tramite portale online

Orari di consegna: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 del giorno successivo all'ordine, dal lunedì al venerdì.

Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 14:00 del venerdì devono essere consegnati dalle ore 8:30 alle ore 9:00 del lunedì successivo.

• Farmacia Delta

Orario invio Ordini/modalità di invio: dal lunedì al venerdì entro le 15:00. Modalità invio: tramite portale online

Orari di consegna: entro le ore 9:00 del giorno successivo all'ordine, dal lunedì al sabato.

Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 15:00 del venerdì devono essere consegnati entro le ore 9:00 del lunedì successivo.

Farmacia Argenta

Orario invio Ordini/modalità di invio: dal lunedì al venerdì entro le 14:00. Modalità invio: tramite portale online

Orari di consegna: entro le ore 9:00 del giorno successivo all'ordine, dal lunedì al venerdì.

Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 14:00 del venerdì devono essere consegnati entro le ore 9:00 del lunedì successivo.

Per AOU FE:

- Sede di consegna: Erogazione diretta farmaci Ospedale di Cona (2B1), Via Aldo Moro 8 44124 Cona.
- Orario invio ordini: dal lunedi al giovedì entro le 13.00. Il venerdì: entro le ore 13.00
 con consegna il giorno stesso. Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con consegna il
 sabato. Modalità invio: tramite portale online
- Orari di consegna: entro le ore 15:00 dello stesso giorno dell' ordine dal lunedi al venerdì . Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 il sabato
- Ordini del venerdì: i prodotti ordinati entro le ore 13.00 del venerdì devono essere consegnati entro le ore 15.00 della stessa giornata. I prodotti ordinati dalle ore



13.00 alle ore 18.00 del venerdì devono essere consegnati dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del sabato.

- 4) In caso di richieste urgenti (dichiarate tali tramite pre-ordine/contatto telefonico), i prodotti dovranno essere allestiti entro 2 ore dall'ordine telefonico e resi disponibili per il ritiro a carico della AUSL richiedente nella fascia oraria concordata dal lunedì al sabato.
- 5) Il magazzino del fornitore dovrà avere sede ubicata all'interno della Città Metropolitana di Bologna o una provincia con essa confinante purché in Emilia Romagna.

Art.8) Consegne

I prodotti oggetto della presente gara dovranno essere consegnati presso i seguenti magazzini di riferimento:

- Per AUSL BO: Ospedale Maggiore Magazzino Farmacia Centralizzata Largo Nigrisoli, 2 – 40133 Bologna;
- Per **AOU BO**: Magazzino Farmacia c/o Interporto di Bologna Blocco 13.13 Magazzino DC25 40016 S. Giorgio di Piano Bologna;
- Per AUSL IMOLA: Magazzino Farmacia Padiglione 4 Ospedale Civile Imola P.le
 G. Dalle Bande Nere, 11 40026 Imola (BO);
- Per IOR: Servizio di Farmacia, via G. Pupilli, 1 40135 Bologna;
- Per AUSL FE, il magazzino di consegna sarà indicato sull'ordine di fornitura;
- Per AOUFE: erogazione diretta farmaci, Ospedale di Cona (settore 2B1) via Aldo Moro 8, Cona.

In caso di estemporanea mancata disponibilità del prodotto ordinato (non visualizzabile al momento dell'ordine su piattaforma elettronica), il Fornitore è tenuto ad avvisare telefonicamente l'AUSL richiedente e a segnalare la mancata disponibilità sul ddt di consegna dell'ordine.

All'atto della consegna i prodotti devono avere:

- -2/3 di validità residua nel caso in cui la validità complessiva sia superiore a 2 anni dalla data di preparazione;
- -3/4 di validità residua nel caso in cui la validità complessiva sia uguale o inferiore a 2 anni dalla data di preparazione.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Azienda U.S.L.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art.9) Obblighi dell'aggiudicatario



In considerazione del carattere assistenziale della fornitura:

- il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del contratto anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale dipendente, promuovendo ogni utile iniziativa atta ad evitare l'interruzione e/o il ritardo della fornitura.
- il Fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo ordinato (anche se si tratta di quantitativi minimi) nei tempi e nei modi descritti senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Il Fornitore si impegna ad accettare resi di prodotti in confezione integra in caso di ridotto o cessato utilizzo (a seguito di sospensione di terapia) entro 60 giorni dalla scadenza, a seguito di richiesta scritta da parte dell'AUSL richiedente.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alle Aziende ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dalle Autorità Competente (AIFA e Ministero della salute) e a provvedere al ritiro del prodotto stesso.

In tutte le ipotesi di restituzione della merce al Fornitore (ad esempio, merce non conforme all'ordine, farmaci prossimi alla scadenza ecc.), il Fornitore è tenuto al ritiro della stessa nel termine non superiore a 5 giorni lavorativi previ accordi con il Servizio di Farmacia. Trascorso inutilmente detto termine, verranno applicate penali pari al 10% del valore della merce non ritirata.

Art.10) Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei medicinali devono essere chiaramente leggibili come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno.

Le modalità di confezionamento dei prodotti devono essere tali da renderli immediatamente e perfettamente distinguibili tra loro, sia sui recipienti o confezionamenti primari che sulle unità di confezionamento.

Art.11) Resi per merci non conformi

L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.

Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza a quanto ordinato e ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:

- a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro (3) tre giorni con altra avente le caratteristiche richieste;
- b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione ma chiedendo l'emissione di nota di credito e procedere all'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 5 gg. dalla comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.



Art.12) Acquisto in danno

Qualora le Farmacie delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè, a carico dell'inadempiente, sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza stessa.

Art.13) Controlli

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento merce indicati negli ordini di fornitura.

La firma sul documento del corriere all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

La quantità e qualità effettiva della merce verrà successivamente accertata presso il magazzino di ricevimento e tale perizia deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia.

Art.14) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

<u>Le Aziende Sanitarie</u> come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, <u>in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti</u> dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: al link: https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-

economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20B 0%2012%202015.1.d..pdf,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento informativo art26.pdf,

Istituto Ortopedico Rizzoli: http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione,

Azienda USL di Imola: <u>www.ausl.imola.bo.it/</u> sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Azienda USL di Ferrara e AOU Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via A. Cassoli n° 30, Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.16) Penalità

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:

a) per consegne in ritardo rispetto ai termini stabiliti di cui all'art. 7, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari all'1 per mille, determinata ai sensi dell'art. 126 comma 1 del d.lgs. 36/2023, ovvero sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni



contrattuali. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

- b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.11, la penale è pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato in misura giornaliera. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale;
- c) Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto (Art. 26 clausola contrattuale n. 5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna), sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.17) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- I) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- m) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in



tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.18) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP **Azienda USL di Imola:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl fe



codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ **Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara:** I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 - 44121 FERRARA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.



PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: <u>bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.</u>; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere <u>tassativamente</u> gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA E AOUFERRARA gli uffici competenti si riservano di dare specifiche e particolari indicazioni in merito alla fatturazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente <u>"Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)</u>.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.



Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione.



Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<codice tipo=""></codice>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<codice valore=""></codice>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art.20) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi

Art. 21) Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La ditta partecipante indica, all'atto dell'offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Art. 22) - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
- 2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
- 3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
- 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
- 5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.23) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL



dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb

Art. 25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante



automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale



Art.26) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione (firma digitale del Legale Rappresentante)